SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956

(80ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'Autorità giudiziaria » (1257-*B*) (*Di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1155, 1158, 1160
BOLOGNESI 1158
DE BOSIO, *relatore* 1156, 1158, 1160
FIORE 1158
PETTI 1157, 1159
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1160

« Modificazioni della tabella *A* allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1352) (*Di iniziativa del senatore Restagno*) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 1161
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1161

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Monaldi, Petti, Rogadeo, Saggio, Sibille, Spallicci, Vaccaro, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

FIORE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'Autorità giudiziaria » (1257-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'Autorità giudiziaria », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, ricordando ai colleghi che la Commissione deve prendere in esame soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

DE BOSIO, *relatore*. Onorevoli senatori, torna al nostro esame il disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Cappugi ed altri che, come sapete, ha per oggetto la modifica dei termini nei procedimenti amministrativi e l'esperimento dell'azione giudiziaria nella materia previdenziale disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 giugno 1936, n. 1155, precisamente per le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità.

Il disegno di legge era già stato deferito al nostro esame dopo l'approvazione della Camera dei deputati. La nostra Commissione, nelle sedute del 9 maggio, 13 luglio e 17 luglio 1956, lo discusse ampiamente e lo emendò in vari punti, formulando anche due articoli in sostituzione dell'originario articolo unico.

Per brevità accenno soltanto ai tre emendamenti apportati dalla nostra Commissione che non vennero approvati dalla Camera dei deputati.

Il primo emendamento, all'articolo 1, riguarda l'inciso « a pena di decadenza » relativo al termine di novanta giorni entro il quale deve essere presentato il ricorso in via amministrativa.

Come già avevo avuto occasione di rilevare agli onorevoli senatori che, a suo tempo, proposero l'eliminazione di questa frase dal testo originario, lasciarla o toglierla non cambia per nulla la efficacia sostanziale della norma. Si tratta di termine processuale che non può essere prorogato per legge e che è per sè stesso perentorio e di decadenza. Avevo manifestato il parere di mantenere questa espressione allo scopo di rendere più chiara e manifesta la norma anche per chi non è esperto in materia legislativa, trattandosi di legge che deve essere comprensibile, soprattutto ai lavoratori.

Esprimo pertanto parere favorevole a questa modificazione.

Il secondo emendamento apportato dalla Camera dei deputati, all'articolo 2, si riferisce al termine di prescrizione del diritto per esperire l'azione giudiziaria, termine che attualmente, in base alla legge vigente del 1935, è quello della prescrizione ordinaria, cioè di dieci anni.

Ricorderete certo l'ampio dibattito svolto intorno a questo argomento in seno alla nostra Commissione. È opportuno riepilogare l'*iter* legislativo di questa disposizione.

Il progetto di legge presentato alla Camera dei deputati il 9 marzo 1954 (sono trascorsi due anni e mezzo) dagli onorevoli Cappugi e altri limitava questo termine di dieci anni a soli 60 giorni dalla notifica della decisione amministrativa. La XI Commissione della Camera dei deputati, rilevandone l'estrema brevità e anche la gravità delle possibili conseguenze, lo elevava a un anno. Il vostro relatore, studiando il problema, si convinse che anche il termine di un anno era piuttosto breve e tale da poter compromettere il diritto degli interessati. Egli proponeva pertanto che fosse portato a due anni, e ve ne esponeva le ragioni nella sua relazione e nei numerosi successivi interventi.

I senatori Petti e Fiore sostennero in un primo tempo la necessità di mantenere la prescrizione decennale, ripiegando poi sul termine di cinque anni che la Commissione approvò.

La XI Commissione della Camera dei deputati non ha aderito a questo nostro punto di vista ed è ritornata al termine di un solo anno.

Non mi dilungo intorno alla natura giuridica della prescrizione che, secondo me, la Camera dei deputati non ha tenuto presente. Sono molto perplesso intorno a questo problema, trattandosi di questione grave che può compromettere il diritto di molti lavoratori. I motivi che avevano indotto il vostro relatore a proporre un periodo prescrizionale di due anni sono talmente rilevanti da non consentirgli di proporre l'approvazione pura e semplice di questo emendamento della Camera dei deputati. Penso che se questa Commissione avesse appoggiato la proposta originaria del relatore di stabilire il termine intermedio di due anni, l'altro ramo del Parlamento avrebbe aderito, così come avevo avuto modo di comprendere, in un colloquio privato avuto, a suo tempo, con il relatore della XI Commissione.

Il parere del vostro relatore è di emendare questa disposizione, fissando il termine per la prescrizione in due anni, con una soluzione, cioè, che tenga conto del punto di vista della Camera dei deputati e anche del nostro.

Se però voi ritenete di aderire alla deliberazione dalla Camera dei deputati, dato il lungo

iter subìto da questo disegno di legge — sono trascorsi due anni e mezzo dalla sua presentazione — e data l'urgenza di risolvere questi problemi che interessano molti lavoratori, mi rimetto alla vostra decisione.

La XI Commissione della Camera dei deputati ha apportato infine un ultimo emendamento, soppressivo dell'ultima parte dell'articolo 2.

Su proposta del senatore Fiore e di altri era stato approvato l'emendamento in base al quale, trascorsi giorni novanta per la decisione amministrativa e fino ad un anno dalla scadenza di detto termine, era dovuta dall'Istituto della previdenza sociale una penale del 20 per cento sulle somme maturate e, oltre l'anno, tale penale saliva al 40 per cento; ciò indipendentemente dalla corresponsione degli interessi legali di mora.

Per la corresponsione degli interessi legali l'emendamento è stato naturalmente approvato dalla Camera; per la corresponsione, rispettivamente, del 20 e del 40 per cento, invece è stato soppresso.

Il vostro relatore era contrario a questa disposizione, e anche qualche altro membro della Commissione, come il senatore Varaldo.

Non posso quindi che raccomandarvi di accettare la soppressione, confermando al riguardo la deliberazione presa dall'altro ramo del Parlamento.

Spero di avere chiarito le questioni da esaminare e sono a vostra completa disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni.

PETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non vedevo, come non vedo, l'urgenza di approvare questo disegno di legge, il quale evidentemente porta un danno ai lavoratori mediante la fissazione di termini più ristretti di quelli ordinariamente previsti dal Codice.

Penso comunque che la Camera dei deputati avrebbe potuto accogliere i nostri emendamenti, e non mi rendo proprio conto dei motivi che hanno potuto consigliare i presentatori di questo disegno di legge a insistere nella loro primitiva concezione del disegno di legge stesso.

Trovo inoltre inaccettabile stabilire che vi sia un termine di decadenza per il lavoratore. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, approvato dalla Camera dei deputati, viola non soltanto il diritto del lavoratore, ma anche, a mio modo di vedere, i precetti contenuti nell'articolo 24 della Costituzione, per il quale tutti i cittadini hanno il diritto di far valere le loro richieste o istanze dinanzi all'Autorità giudiziaria. Stabilire la decadenza da questo diritto per chi non esplica entro novanta giorni il ricorso in sede amministrativa, viola, come ho detto, innanzi tutto il diritto naturale del cittadino di far valere le sue ragioni dinanzi alla Magistratura, diritto non solo riconosciuto da tempo, ma consacrato poi espressamente dall'articolo 2 della Costituzione.

A mio modo di vedere, il ricorso amministrativo può servire a far valere il diritto violato del lavoratore, in sede amministrativa. Ma il ricorso in sede amministrativa non dovrebbe mai precludere il ricorso all'Autorità giudiziaria. Quindi sono assolutamente contrario ad accettare l'inciso «a pena di decadenza»: l'articolo 1 dovrebbe restare così come l'abbiamo votato la prima volta.

Termini di prescrizione: anche qui io penso che noi facciamo troppo facilmente ricorso alla modificazione dei termini di prescrizione. Il Codice civile stabilisce quali sono i termini di prescrizione. Possiamo noi continuamente variare a nostro piacimento i termini vigenti in materia prescrizionale? Nei rapporti di lavoro abbiamo la cosiddetta prescrizione breve — quella di un anno — dei salari che vanno pagati a mensilità, e poi la prescrizione di tre anni per le mercedi che sono pagabili in termini superiori a un mese. In altri campi, ad esempio nel settore delle pensioni, io ritengo che non possiamo neanche fare ricorso a queste due specie di prescrizione; dobbiamo fare esclusivamente ricorso alla prescrizione quinquennale, che fu accettata dall'onorevole relatore nella prima discussione di questo disegno di legge.

Per quel che concerne l'ultima parte dell'articolo 2, io ricordo che in quella discussione si pose in rilievo che la posizione negativa dell'Istituto verso la richiesta del lavoratore deve subire una sanzione: e questa sanzione è appunto prevista nella seconda parte dell'articolo 2 di questo disegno di legge, così come fu votato dal Senato.

Per questi motivi io penso che la nostra Commissione debba confermare gli emendamenti che essa stessa apportò a questo disegno di legge; e in questo senso io voterò.

PRESIDENTE. Mi permetto di far notare al senatore Petti che questa sarebbe la prima legge che addossa ad un Istituto una penale del genere di quella che è contemplata dall'ultima parte dell'articolo 2: la cosa è abbastanza grave e completamente innovativa.

BOLOGNESI. Io mi associo alle parole dette dal collega Petti. Da parte nostra, nei riguardi dell'XI Commissione della Camera dei deputati, non vi è nulla che somigli alla pignoleria. Ma nel progetto di legge che abbiamo in esame si tratta di sostanza. Se noi dovessimo approvare il progetto così come ci è stato rimandato dalla Camera, noi offenderemmo gli interessi immediati dei lavoratori, che dovrebbero subirne le conseguenze. In sostanza l'articolo 24 della Costituzione repubblicana dice che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Mi pare che il collega Petti abbia precisato bene, con la sua competenza di avvocato, che la inserzione delle parole « a pena di decadenza » offende un diritto dei lavoratori.

Poi c'è la riduzione del termine all'articolo 2, che è molto grave e che non possiamo accettare. Abbiamo discusso ed abbiamo ritenuto di poter accettare un termine di cinque anni. La Camera dei deputati ci porta questo termine a un anno. Io chiedo se sia possibile negare ai lavoratori ogni diritto al ricorso dopo un anno.

Per queste ragioni noi ci opporremo alla approvazione del testo della Camera.

FIORE. Credo che questo disegno di legge sia peggiorativo, specie così come fu presentato originariamente dagli onorevoli Cappugi ed altri, anche perchè la prescrizione ordinaria è di dieci anni. Il diritto alla pensione è un diritto indisponibile, perchè è posto nel pubblico interesse. Quando noi abbiamo discusso il disegno di legge, ci siamo preoccupati per lo meno di mitigare gli aspetti negativi del progetto originario, e, fatta eccezione per la ultima parte dell'articolo 2, l'abbiamo votato concordemente. La Camera non ha preso in considerazione nulla di quanto la nostra Commissione aveva deliberato; ha semplicemente rigettato tutte le modificazioni che avevamo apportate e ci ha ripresentato il suo vecchio testo, senza esaminare le ragioni per cui la nostra Commissione aveva apportato le modificazioni.

Io penso che non sia possibile accettare la locuzione « a pena di decadenza » nell'articolo 1, e mi rimetto completamente alle motivazioni che ha esposte il collega Petti.

Per quanto riguarda il termine per il ricorso all'Autorità giudiziaria, noi, insomma, da dieci anni scenderemmo a un anno: mi pare veramente voler jugulare i diritti dei lavoratori. Non possiamo assolutamente accettarlo.

Il senatore De Bosio aveva in un primo tempo proposto due anni, ma la Commissione ha poi approvato il termine di cinque anni. Quindi il termine di cinque anni è un compromesso fra un anno, due anni e dieci anni. Questa ci pare la via giusta, oltre la quale non possiamo andare.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 2, si parla di urgenza della legge. Io veramente l'urgenza non la vedo, ma l'urgenza, semmai dovrebbe valere per la Camera così come per noi. Se la legge era urgente, la Camera poteva approvarla con gli emendamenti da noi apportati.

Se la Commissione fosse d'accordo sia sulla soppressione delle parole « a pena di decadenza » sia sul ripristino del termine di cinque anni per l'azione giudiziaria, io potrei non insistere sull'ultimo emendamento.

DE BOSIO, *relatore*. In poche parole risponderò agli interventi degli onorevoli colleghi.

Anzitutto non è che il progetto di legge sia urgente perchè la Camera lo ritiene tale, ma è urgente per se stesso. Considerate che oggi i lavoratori se non propongono ricorso entro trenta giorni decadono dal diritto, perchè in base alla legge del 1935 il termine per promuovere il procedimento amministrativo è di trenta giorni. Nella mia prima relazione del maggio 1956 rilevai che la Cassazione, risolvendo la questione relativa ad un ricorso proposto fuori termine cioè dopo trenta giorni, ne decise la decadenza perchè in forza della nuova Costituzione la legge fondamentale del 1935 ha piena efficacia. Considerate che ci sono molti ricorsi presentati fuori termine, per cui è urgente eli-

minare questo stato di cose. Ecco il motivo dell'urgenza. Con questa legge il termine di trenta giorni viene elevato a novanta, ciò che è favorevole ai lavoratori.

Per quanto riguarda poi il concetto espresso dal senatore Petti, osservo che il ricorso in sede amministrativa è indispensabile per poter dare corso all'azione giudiziaria. Il ricorso amministrativo è utile per i lavoratori, che non sono costretti ad adire l'Autorità giudiziaria per far valere un diritto che può essere riconosciuto in sede amministrativa. Di qui la necessità del ricorso in sede amministrativa, per poter promuovere l'azione avanti l'Autorità giudiziaria.

Il senatore Petti ha sollevato la questione della autonomia del procedimento amministrativo da quello giudiziario. Questo problema non ha niente a che fare con il termine di 30, 60 o 90 giorni per ricorrere amministrativamente; è una questione ben più complessa e grave che non può essere affrontata in questa sede. Ora, che noi stabiliamo espressamente che questo termine è a pena di decadenza o meno, è la stessa identica cosa. Tutti i termini processuali sono di decadenza. Si può tranquillamente accettare questa frase della decadenza, alla quale non so perchè la Camera dei deputati dia così grande importanza; forse perchè si è pensato che chi è profano della materia non si renda conto che il termine di 90 giorni è per se stesso di decadenza.

Per quanto attiene al secondo emendamento ho già detto che mi rimetto al parere della Commissione. Sono anch'io convinto che un termine di cinque anni sia piuttosto lungo; ma in subordine avevo a suo tempo aderito e avevo votato con voi; non mi oppongo quindi a questo termine. Prendo atto con piacere della rinunzia del senatore Fiore all'emendamento dell'ultima parte dell'articolo 2, che verrebbe a sconvolgere il principio della parità di condizione in giudizio. Il senatore Petti ha sostenuto la opportunità di infliggere una penalità all'Istituto che nega ai lavoratori di pagare ciò che loro spetta. Bisogna andare cauti però: non è detto che tutte le volte che l'Istituto nega il pagamento, sia nel torto. Insomma, il fatto di ricorrere all'Autorità giudiziaria non può essere sottoposto a particolari e unilaterali penalità. Le conseguenze di un'azione infondata sono già stabilite dal Codice. Prendo atto con piacere della dichiarazione del senatore Fiore che non insiste.

Concludendo raccomando alla Commissione di non insistere sul primo emendamento; pel secondo aderisco alla decisione che sarà per prendere; sul terzo, siamo d'accordo.

PETTI. Per quanto riguarda il termine di decadenza, io ritengo che tutta la legislazione precedente sia viziata da un errore fondamentale, che consiste nel richiedere il ricorso amministrativo come condizione necessaria e inderogabile per poter adire la Magistratura. Ora a me pare che questo concetto non possa essere mantenuto, perchè è in evidente contrasto, come ho ricordato, con l'articolo 24 della Costituzione. E mi meraviglio che parlamentari come coloro che hanno presentato questo progetto di legge non si siano resi conto di questa incompatibilità tra la disposizione dell'articolo 24 della Costituzione e l'indirizzo della precedente legislazione che ho sopra menzionato. Tuttavia ricordo a me stesso che questa questione della decadenza è stata dibattuta in sede giudiziaria prima ancora che intervenisse la norma costituzionale; e l'interpretazione che si diede allora a questa norma fu che il cittadino, il quale omettesse di esperire il procedimento amministrativo prima di adire la Magistratura, incorreva non in una decadenza, ma in un motivo d'inammissibilità dell'azione giudiziaria.

Ma, come ho detto, nel momento in cui noi discutiamo questo disegno di legge, a me pare che la questione non si debba nè si possa fare più: il procedimento amministrativo non può eliminare, per l'articolo 24 della Costituzione, il diritto del cittadino a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Quindi a me pare che l'inciso « a pena di decadenza » non possa essere da noi approvato.

Per quanto riguarda il termine di prescrizione, pare che col relatore siamo d'accordo, e sarei anche d'accordo col collega Fiore se in via transattiva volessimo accettare la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 2, anche perchè mi rendo conto che questa norma contiene un principio innovatore.

DE BOSIO, *relatore*. Desidero spiegare che il termine « a pena di decadenza » è riferito, nell'articolo 1, alla presentazione del ricorso in sede amministrativa, non al diritto come tale; infatti è l'articolo 2 che tratta del diritto. La tesi svolta dal collega Petti è estranea al problema di cui discutesi.

Mi sembra quindi che non sia il caso di modificare il testo, mentre è opportuno e pratico lasciarlo com'è affinchè i lavoratori sappiano che se non propongono il ricorso entro il termine di 90 giorni, essi decadono dalla facoltà di presentarlo con le conseguenze di legge.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Qui poi si discute di una questione prettamente giuridica e tanti eminenti rappresentanti della Commissione hanno già espresso pareri così chiari che mi pare che la Commissione abbia sufficienti elementi per giudicare. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque, riassumendo la discussione: sul primo emendamento, « a pena di decadenza », il relatore si rimette, ma in complesso afferma — e anche la Presidenza è d'accordo in questa interpretazione — che, se anche non è detto esplicitamente, il termine di novanta giorni è a pena di decadenza. Occorre che un termine sia fissato anche per i ricorsi amministrativi, affinchè non si prolunghi per anni una pendenza amministrativa che impedisca ai lavoratori di ricorrere all'Autorità giudiziaria. Mi permetto di ricordare che in altra occasione noi facemmo una discussione sui termini per un altro disegno di legge; fino ad oggi però non mi consta che siano stati fatti ricorsi alla Corte costituzionale a proposito di quella legge.

Sul secondo punto la Commissione sembra orientata nel senso di fissare un termine di cinque anni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Art. 1.

L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è di novanta giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

« Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile ».

La Camera dei deputati, come è già stato detto, prima delle parole « dalla comunicazione all'interessato, ecc. » ha inserito l'inciso « a pena di decadenza ».

Pongo ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'articolo 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di un anno dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

« Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli ».

La Camera dei deputati, nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 99 del regio de-

creto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ha sostituito le parole « cinque anni » con le parole « un anno ».

Metto ai voti questa modificazione.

(*Non è approvata*).

Pertanto su questo punto s'intende ripristinato il testo approvato precedentemente dal Senato.

La Camera ha inoltre soppresso l'ultima parte dell'articolo, e cioè le parole: « oltre i novanta giorni e fino ad un anno dalla scadenza del detto termine, sarà dovuta inoltre dall'Istituto una penale del 20 per cento sulle somme maturate e, oltre l'anno, la penale salirà al 40 per cento ».

Metto in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 2 risulterebbe così formulato:

L'articolo 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'articolo 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

« Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli ».

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Restagno: « Modificazioni della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Modificazioni della tabella *A* allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Il relatore senatore Vaccaro è impedito in altra Commissione; pertanto non è possibile iniziare la discussione di merito sull'argomento. Ha chiesto comunque la parola il rappresentante del Governo.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il criterio a cui si ispira questo disegno di legge fu respinto quando si discusse il riordinamento delle pensioni.

Desidero far presente che il Governo si riserva di presentare proposte di emendamento, e vorrei anche pregare gli onorevoli senatori di considerare se non sia il caso di prevedere la soppressione della deroga che veniva fatta per i fondi speciali; dato che esiste una serie di enti che stanziano fondi speciali, se la proposta Restagno fosse collegata col criterio di stabilire norme esatte, di non concedere più deroghe e di unificare questi fondi con quelli della previdenza sociale, forse il Governo potrebbe prendere in considerazione favorevole la proposta stessa.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, ritengo opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

Essendo questa l'ultima nostra riunione prima delle ferie natalizie, rivolgo a tutti gli onorevoli colleghi e alle loro famiglie, nonchè al rappresentante del Governo, i più vivi auguri per le prossime feste e per il nuovo anno.

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari